

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI ASTI

COMUNE DI NIZZA MONFERRATO



IL SINDACO:

IL DIRIGENTE DEL SETTORE:

SOTRECO

SOTRECO s.n.c.
di Bertolotto & C.
piazzale Europa - 10044 Pianezza

L. R. 29 dicembre 2006 n. 38
D.G.R. n. 85 – 13268 del 8/2/2010

**“DISCIPLINA DELL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI
SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE”**

**CRITERI COMUNALI PER L’INSEDIAMENTO DEGLI
ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE
AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE**

Regolamento di attuazione

Settembre 2012

INDICE

INDICE	2
Art. 1 - Definizioni.....	3
Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi	3
Art. 3 – Riferimenti operativi per la programmazione	3
Art. 4 - Tipologia degli esercizi	4
Art. 5 – Superficie di somministrazione	5
Art. 6 – Zonizzazione del territorio comunale.....	6
Art. 7 – Rilascio di nuove autorizzazioni.....	7
Art. 8 – Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande	8
Art. 9 – Ampliamento della superficie di somministrazione	8
Art. 10 – Trasferimento degli esercizi in gestione o in proprietà	8
Art. 11 – Autorizzazioni temporanee	9
Art. 12 - Ambito di esclusione dei criteri.....	9
Art. 13 – Standard a parcheggio.....	10
Art. 14 – Monetizzazione standard a parcheggio.....	12
Art. 15 – Aree di carico e scarico merci	14
Art. 16 – Verifiche di impatto sulla viabilità	14
Art. 17 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior afflusso viario.....	15
Art. 18 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario.....	15
Art. 19 – Concertazione delle soluzioni progettuali antecedenti le istanze e le SCIA	16
Art. 20 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali	16
Art. 21 – Procedure istruttorie	17
Art. 22 – Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	17
Art. 23 – Direttive per l’insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	18
Art. 24 – Prescrizioni per l’insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici	18
Art. 25 – Orari di svolgimento della somministrazione.....	19
Art. 26 – Orari di carico e scarico delle merci.....	20
Art. 27 – Revoca in caso di violazione dei criteri comunali	20
Art. 28 - Norme finali.....	21

Art. 1 - Definizioni

1. Agli effetti delle presenti norme di attuazione, per "**Legge**" si intende la Legge Regionale del 29 dicembre 2006, n. 38 – "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande"; per "**DGR 85/2010**" si intende la Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 – 13268; per "**Indirizzi generali e criteri regionali**" si intendono gli "Indirizzi per la predisposizione, da parte dei comuni, dei criteri per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", di cui all'Allegato A alla DGR 85/2010; per "**Criteri comunali**" si intendono i "Criteri comunali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" stilati ai sensi dell'articolo 8 della Legge che sono composti dalla Relazione illustrativa e dal Regolamento di attuazione; per "**Regolamento di Attuazione**" si intendono le presenti norme di attuazione che rendono operativi e pienamente applicabili i Criteri comunali.

Art. 2 - Oggetto, finalità e obiettivi

1. Il presente Regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della l.r. del 29 dicembre 2006, n. 38 – "Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande", e dell'articolo 1, comma 3, della Deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85 – 13268.
2. Le finalità e gli obiettivi sono quelle espresse dagli articoli 1 e 2 degli Indirizzi generali e criteri regionali, che qui si sintetizzano:
 - a) favorire la modernizzazione della rete;
 - b) favorire il mantenimento di una presenza diffusa e qualificata del servizio nei centri urbani, nei piccoli comuni, nelle frazioni e nelle aree già scarsamente servite o prive di servizio;
 - c) orientare l'insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande in zone ed aree idonee alla formazione di sinergie con la rete del commercio in sede fissa e degli altri servizi pubblici e privati;
 - d) favorire la formazione di un sistema di offerta, articolato sul territorio;
 - e) coordinare la programmazione della rete con le norme urbanistiche, ambientali, igienico-sanitarie, di pubblica sicurezza e sicurezza urbana.

Art. 3 – Riferimenti operativi per la programmazione

1. Il raggiungimento delle finalità e degli obiettivi di cui al precedente articolo è individuato predisponendo la programmazione della rete degli esercizi di somministrazione

ne di alimenti e bevande che si basa sui seguenti elementi, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, degli Indirizzi generali e criteri regionali:

- Le strutture della concorrenza;
- L'assetto territoriale;
- La dinamica della concorrenza;
- Il raccordo tra i presenti Criteri comunali e la pianificazione urbanistica locale.

Art. 4 - Tipologia degli esercizi

1. Al fine del presente Regolamento di attuazione si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell'esercizio o in aree aperte al pubblico, a tal fine attrezzate.
2. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da una unica tipologia: esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione.
3. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande si suddividono, ai sensi della determinazione del fabbisogno dei parcheggi e dello standard nelle categorie così identificate:

CLASSE	A1 -A2-A3-L1	A4-A5-L2- resto del territorio
CLASSE 1	< 25	< 35
CLASSE 2	> 25 - 50	> 35 - 50
CLASSE 3	> 50 - 100	> 50 - 100
CLASSE 4	> 100	> 100

4. Gli esercizi di cui al presente articolo hanno facoltà, di vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
5. In ogni caso l'attività di vendita è sottoposta alle stesse norme osservate negli esercizi di vendita al minuto.
6. Negli esercizi di cui al precedente comma il latte può essere venduto per asporto a condizione che il titolare sia munito dell'autorizzazione alla vendita prescritta dalla legge 3 maggio 1989, n. 169, e vengano osservate le norme della medesima.

Art. 5 – Superficie di somministrazione

1. La “superficie di somministrazione” è l’area opportunamente attrezzata destinata alla somministrazione di alimenti e bevande compresa quella occupata da banchi, casse, scaffalature, arredi vari e simili, e la porzione di suolo, variamente delimitata – coperta o scoperta – posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso (cosiddetti dehors).
2. Non costituisce superficie di somministrazione quella destinata ai magazzini, cucine, depositi, locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, uffici, servizi igienici, spogliatoi e servizi igienici per il personale, che devono avere comunque la destinazione d’uso commerciale.
3. La superficie di somministrazione degli esercizi di somministrazione si determina nell’ambito dell’area coperta, interamente delimitata dai muri e al netto degli stessi e dell’area esterna (coperta o scoperta) appositamente destinata al servizio dei consumatori, variamente delimitata da appositi elementi fissi o rimovibili.
4. Ogni esercizio di somministrazione corrisponde al luogo fisicamente delimitato mediante pareti continue, separato, distinto e in nessun modo direttamente collegato ad altro adibito a superficie di somministrazione, comprensivo delle aree esterne (coperte o scoperte) variamente delimitate da appositi elementi ed appositamente destinate al servizio al consumatore.
5. La superficie di somministrazione corrispondente con la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, non viene computata ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, di cui al successivo articolo 11, quando la sua realizzazione non è soggetta a permesso a costruire.
6. La superficie di somministrazione corrispondente con la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all’esercizio stesso, viene computata ai fini delle verifiche di impatto sulla viabilità di cui al successivo articolo 16, anche quando la sua realizzazione non è soggetta a permesso a costruire.
7. La superficie di somministrazione degli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, lettera a) della Legge, corrisponde con la superficie occupata dall’eventuale bancone di mescita, compreso lo spazio retrostante e un’area di un metro e cinquanta per la lunghezza del bancone stesso, e dai tavoli e dalle sedie o poltrone o altri arredi utilizzati dagli avventori per la consumazione di quanto somministrato, così come riportato dalla apposita planimetria in scala 1: 200 redatta da professionista abilitato, da allegare alla SCIA, dalla quale risulti che la superficie di somministrazione così definita è pari al massimo ad un quarto della superficie complessiva di intrattenimento e svago a disposizione, esclusi i magazzini, le cucine, i depositi, i locali di lavorazione appositamente allo scopo dedicati, gli uffici, i servizi igienici, gli spogliatoi e i servizi igienici del personale.

Art. 6 – Zonizzazione del territorio comunale

1. Ai sensi dell'articolo 26, primo comma, lettera f) della legge regionale n. 56/1977, come sostituita dalla legge regionale sul commercio, e dell'articolo 24, primo comma, sub a) della DCR n. 563-13414/1999 smi, sono compresi nella destinazione d'uso commerciale gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, e pertanto tali esercizi potranno localizzarsi nell'ambito dell'intero territorio comunale, nel rispetto delle norme dettate dal P.R.G.C. sulle destinazioni delle singole aree e di quanto stabilito dagli articoli seguenti del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 5 degli Indirizzi generali e criteri regionali la definizione delle zone attuali e potenziali di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, perseguendo l'obiettivo di favorire l'integrazione delle funzioni di servizio al consumatore, utilizza prioritariamente i criteri di identificazione stabiliti dalla DCR 563 – 13414/1999 per il riconoscimento degli addensamenti e delle localizzazioni.
3. Il Comune ha identificato sul proprio territorio una serie di zone applicando i parametri definiti dalla DCR 563 – 13414/1999 smi, e riconosciute dalla propria programmazione commerciale approvata con DCC del 13 luglio 2010 n. 51, che si riconosce possiedano le caratteristiche per favorire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dalla Legge e dagli Indirizzi generali e criteri regionali.
4. Viste le caratteristiche del territorio comunale, così come emergono dalla Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali, che risultano diversificate in relazione alla differenti funzioni che si sono venute a definire nel corso del tempo e che sono state individuate dalla programmazione urbanistica, ai fini della determinazione dei presenti criteri, si ritiene sia opportuno identificare altre parti del territorio a cui assegnare una specifica vocazione per il servizio di somministrazione a integrazione di quelle che attualmente esistono, in relazione a quanto motivato nella Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali.
5. Il Comune identifica come "Tessuto residenziale (TR)" quella parte del concentrico che presenta le caratteristiche e che consentono di soddisfare i parametri posti dalla Regione Piemonte, ai sensi del testo coordinato della D.C.R. 59 – 10831 del 24 marzo 2006, per riconoscere da parte degli operatori nuove localizzazioni commerciali urbane non addensate di tipo L. 1, che sono candidate ad ospitare attività rivolte al servizio dei residenti o al potenziamento dell'offerta nel quadro del processo di riqualificazione urbana. Alla intera zona "Tessuto residenziale (TR)" si applica l'articolo 8, comma 5, degli Indirizzi generali e Criteri regionali riferite alle localizzazioni L.1.
6. Il Comune evidenzia inoltre la presenza di frazioni e parti omogenee del territorio urbanizzato con meno di 3.000 abitanti, che risultano caratterizzati da condizioni di marginalità di servizi, in quanto sono privi di esercizi alimentari e di esercizi di somministrazione in un raggio di 500 metri.
7. Per le motivazioni indicate nella Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali, il territorio comunale è stato suddiviso nelle seguenti zone di insediamento degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande:
 - a. Addensamento storico rilevante A.1 (A.1);
 - b. Addensamenti urbani minori A.4 (A.4);

- c. Addensamenti extra urbani arteriali A.5 (A.5);
 - d. Localizzazioni commerciali urbane non addensate (L.1);
 - e. Localizzazione urbano periferica non addensata L.2 (L.2);
 - f. Resto del territorio comunale (RTC);
 - g. Realtà a rischio di desertificazione (RRD).
8. Le realtà a rischio di desertificazione (RRD) sono riconosciute nella seguente località abitata:
- Località San Michele.

Art. 7 – Rilascio di nuove autorizzazioni

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni non è sottoposto ad alcun vincolo numerico o quantitativo, determinato in base a parametri di tipo numerico o in relazione ai consumi della popolazione, né a un controllo economico consistente nel subordinare il rilascio dell'autorizzazione alla prova dell'esistenza di una necessità economica o di una domanda di mercato, nella valutazione degli effetti economici potenziali o effettivi dell'attività o nella valutazione dell'adeguatezza dell'attività rispetto agli obiettivi di programmazione.
2. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune così come previsto dall'articolo 9 della Legge.
3. Limitazioni di ordine quantitativo sono poste, nel rispetto dei contenuti della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, solo nei casi in cui ciò è ritenuto necessario per motivi imperativi di interesse generale quali le ragioni di salute pubblica, di sicurezza e di tutela ambientale.
4. L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico a carattere stagionale sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune così come previsto dall'articolo 11 della Legge.
5. Il rilascio dell'autorizzazione di cui ai precedenti commi del presente articolo è subordinato alla verifica, da parte del comune, del possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5 della Legge e del rispetto di quanto indicato dal presente Regolamento di Attuazione.
6. Dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, il titolare ha dodici mesi di tempo per iniziare l'attività.

Art. 8 – Trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande

1. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione sono consentiti nell'ambito dello stesso comune, ed il rilascio dell'autorizzazione avviene nel rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente, delle norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 e delle disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
2. I trasferimenti di sede degli esercizi di somministrazione nell'ambito della medesima zona commerciale di cui all'articolo 6, sono soggetti ad autorizzazione che verrà rilasciata nel rispetto delle norme di cui al precedente comma, con esclusione del rispetto delle disposizioni relative al fabbisogno dei parcheggi e standard e alle verifiche di impatto sulla viabilità.

Art. 9 – Ampliamento della superficie di somministrazione

1. L'ampliamento della superficie di somministrazione, così come definita all'articolo 5 del presente Regolamento di attuazione, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi, da effettuarsi presso il comune.
2. Nella SCIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5 della Legge Regionale e di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente, le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564 e le disposizioni degli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11 degli Indirizzi generali e criteri regionali.

Art. 10 – Trasferimento degli esercizi in gestione o in proprietà

1. Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande per atto tra vivi o a causa di morte comporta il trasferimento dell'autorizzazione all'avente causa e la decadenza della medesima in capo al cedente, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'attività e che il subentrante possieda gli appositi requisiti morali e professionali, dal momento in cui viene presentata la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 smi..

Art. 11 – Autorizzazioni temporanee

1. In occasione di fiere, feste, mercati, o di altre riunioni straordinarie di persone, il comune può concedere autorizzazioni temporanee alla somministrazione di alimenti e bevande in deroga a quanto stabilito dal presente Regolamento di attuazione alle persone in possesso degli appositi requisiti morali e professionali.
2. Tale tipo di autorizzazioni sono valide soltanto per il periodo di svolgimento delle predette manifestazioni e per i locali e le superfici cui si riferiscono.
3. Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto, in via temporanea per un periodo limitato e determinato in occasione di eventi fieristici e promozionali del territorio, da parte di associazioni o enti privi di scopo di lucro e finalizzati alla promozione e sviluppo del territorio interessato dalla manifestazione, le disposizioni concernenti i requisiti soggettivi di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 38/2006 non si applicano.
4. L'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione è sottoposto al divieto previsto per le bevande alcoliche dall'art. 7, comma 4, della legge regionale n. 38/2006.
5. L'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande è comunque subordinata al rilascio della autorizzazione sanitaria ed al rispetto dell'Ordinanza del Ministero della Sanità del 3 aprile 2002.

Art. 12 - Ambito di esclusione dei criteri

1. Ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale n. 38/2006, non si applicano i criteri per il rilascio di nuove autorizzazioni concernenti l'attività degli esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate:
 - a. negli esercizi in cui la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è effettuata congiuntamente ad attività di intrattenimento e svago, quando quest'ultima attività è prevalente rispetto a quella della somministrazione. L'attività di intrattenimento e svago si intende prevalente nei casi in cui la superficie utilizzata per il suo svolgimento è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi, e la somministrazione di alimenti e bevande è effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago. Non costituisce attività di intrattenimento, svago e spettacolo la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
 - b. negli esercizi situati all'interno delle aree di servizio delle autostrade e strade extraurbane principali, sui mezzi di trasporto pubblico e all'interno delle stazioni dei mezzi di trasporto pubblico;
 - c. negli esercizi posti nell'ambito degli impianti stradali di distribuzione carburanti, purché l'attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l'attività di distribuzione carburanti;

- d. al domicilio del consumatore;
 - e. nelle mense aziendali a favore dei lavoratori dell'azienda;
 - f. in scuole, ospedali, comunità religiose, stabilimenti delle forze dell'ordine, caserme, strutture d'accoglienza per immigrati e rifugiati ed altre strutture similari di accoglienza o sostegno, case di cura, case di riposo, asili infantili;
 - g. all'interno di sale cinematografiche, musei, teatri, sale da concerto, complessi sportivi e simili, limitatamente ai fruitori delle attività stesse;
 - h. j) negli esercizi situati in immobili aventi caratteristiche turistico – ricettive, di proprietà di enti pubblici, utilizzati ai fini della valorizzazione del patrimonio enogastronomico, culturale e turistico locale. La gestione di tali esercizi è affidata direttamente dall'ente proprietario dell'immobile nel rispetto dei requisiti professionali e morali previsti dalla normativa vigente;
 - i. negli altri casi disposti dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare.
2. L'attivazione degli esercizi di cui al comma precedente, è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241 s.m.i, da effettuarsi presso il comune.
 3. Nella SCIA l'interessato dichiara di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 4 e 5 della Legge Regionale e di rispettare le disposizioni igienico-sanitarie previste dalla specifica normativa vigente, le norme di pubblica sicurezza previste dal Reg. TULPS – D.M. 17 Dicembre 1992, n. 564.

Art. 13 – Standard a parcheggio

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione e la Segnalazione Certificata di Inizio Attività per ampliamento di superficie di somministrazione di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, è soggetto al rispetto obbligatorio e non derogabile del fabbisogno di posti auto e dello standard di superficie a parcheggio così come definito dai seguenti commi.
2. Ai fini del calcolo del fabbisogno di posti parcheggio, non è da computare la superficie di somministrazione che occupa la porzione di suolo variamente delimitata, coperta o scoperta, posta all'esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinata ed attrezzata al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connessa all'esercizio stesso, che non è soggetta a permesso a costruire. In caso di variazione di superficie di somministrazione è soltanto la parte di superficie ampliata quella da computare al fine del calcolo dei posti parcheggio.
3. La quota di posti a parcheggio e relativa superficie, non soggetta alle norme dell'art. 21, c. 1 e 2 della l.r. n. 56/1977 s.m.i, e dell'art. 25, c. 1 e 2 della DCR n. 563-13414/99 s.m.i, è reperita in aree private per il soddisfacimento delle norme dell'art. 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge Urbanistica), così come modificato dall'art. 2 della legge 24 marzo 1989, n. 122 (Disposizioni in materia di parcheggi,

programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate nonché modificazioni di alcune norme del testo unico sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con d.p.r. 15 giugno 1959, n. 393).

4. Il fabbisogno totale di posti a parcheggio per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande è calcolato secondo i parametri delle tabelle che seguono:

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A.1	$S < 25$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$25 < S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

A.1 – Addensamento storico rilevante

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A.4	$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 35)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

A.4 – Addensamento urbano minore

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
A.5	$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

A.5 – Addensamento extra urbano

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
L.1 e TR	$S < 25$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$25 < S < 50$	$N = 1 + 0,08 * (S - 25)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

L.1 e TR – Localizzazioni non addensate e Tessuto residenziale

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
L.2	$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

L.2 – Localizzazione urbano periferica

ZONA	CLASSI DIMENSIONALI	FORMULA
RTC	$S < 35$	esclusivo rispetto delle norme dell'art. 21 della l.r. 56/77 smi
	$35 < S < 50$	$N = 1 + 0,1 * (S - 35)$
	$50 < S < 100$	$N = 3 + 0,1 * (S - 50)$
	$S > 100$	$N = 8 + 0,12 * (S - 100)$

RTC – Resto del territorio comunale

5. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nelle località abitate che sono state identificate come appartenenti a “realtà minori a rischio desertificazione” (RRD), non è richiesto il soddisfacimento dei posti parcheggio previsto al precedente comma 3; è comunque fatto salvo quanto prescritto dall’articolo 21, comma 1, n. 3) della l.r. 56/1977 smi.
6. Il coefficiente di trasformazione in superficie (mq.) di ciascun posto a parcheggio è pari a:
 - a. 26 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati al piano di campagna;
 - b. 28 mq., comprensivi della viabilità interna e di accesso, qualora situati nella struttura degli edifici o in apposite strutture pluripiano.
7. Per il soddisfacimento dei posti parcheggio degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nei centri commerciali si applicano le norme previste all’articolo 25, comma 4 della DCR n. 563-13414/99 e smi.
8. In tutte le zone commerciali riconosciute, ad esclusione delle “realtà minori a rischio desertificazione” di cui al precedente articolo 6, comma 7, e che non siano interessate da programmi integrati di rivitalizzazione delle realtà minori, deve essere dimostrata la disponibilità di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture private già presenti ed operanti.

Art. 14 – Monetizzazione standard a parcheggio

1. Per gli esercizi di somministrazione ubicati nell’addensamento A.1 e nelle localizzazioni L.1 e nel Tessuto Residenziale (TR), il fabbisogno dei posti parcheggio derivato dall’applicazione della L. R. n. 56/77, dalla Legge n. 122/89 e dall’articolo 13 del presente Regolamento di Attuazione, è monetizzabile, per la parte non reperibile nel caso in cui non sia possibile rispettare lo standard a parcheggio.
2. Ai fini della quantificazione dell’importo da monetizzare si considerano i posti auto che non è possibile reperire, arrotondati per eccesso, determinati dal valore maggiore tra quelli derivati dal calcolo degli standard di cui alla L. R. n. 56/77, individuati in base alla superficie lorda di pavimento, alla Legge n. 122/89, stabiliti in base al volume afferente l’attività di somministrazione, e agli “Indirizzi generali e criteri regionali” di cui alla D.G.R. 85/2010, calcolati in base alla superficie di somministrazione applicando le formule e le disposizioni riportate nell’articolo 13 del presente Regolamento di Attuazione.
3. Gli importi così incassati contribuiscono alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento per la realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alla zona di insediamento.
4. Poiché i parcheggi che l’Amministrazione potrà realizzare a seguito della monetizzazione nelle zone di cui al comma 1 risulteranno realizzati in apposite strutture pluri-

piano, per mancanza di alternative reperibili al piano di campagna, la superficie da considerare per ciascun posto auto da monetizzare sarà pari a 28 mq..

5. Con atto separato verranno determinati gli importi della monetizzazione applicandola per ciascun posto auto che è necessario reperire per il soddisfacimento dello standard definito pari a 28 mq. cadauno.
6. Tali importi dovranno essere corrisposti all'atto del rilascio dell'autorizzazione per l'apertura e per il trasferimento di sede dell'esercizio o della presentazione della denuncia di ampliamento della superficie, nei casi previsti dagli indirizzi regionali. Il pagamento degli stessi, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzato in un periodo massimo di 5 anni. Se l'importo rateizzato supera il valore di Euro 5.000,00 deve essere presentata apposita fideiussione bancaria o assicurativa.
7. Gli importi per la monetizzazione dei parcheggi riferiti agli ampliamenti della superficie di somministrazione che avvengono è parametrato alla sola superficie ampliata.
8. Nel caso di trasferimento della sede dell'esercizio tra zone non omogenee, con o senza variazione della superficie di somministrazione, l'importo della monetizzazione è stabilito sull'intera superficie oggetto del trasferimento.
9. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di affitto d'azienda, l'obbligazione eventualmente rateizzata grava in solido sul titolare e sul gestore dell'azienda.
10. Nel caso di subingresso nella titolarità dell'autorizzazione a seguito di cessione o altra forma di trasferimento dell'azienda, l'obbligazione eventualmente rateizzata grava sul subentrante.
11. Nel caso di reintestazione dell'autorizzazione, alla procedura amministrativa non può essere dato seguito qualora vi siano delle morosità nei pagamenti dovuti per la monetizzazione dei parcheggi.
12. Nel caso in cui sia stata ammessa la rateizzazione degli importi, il subingresso nella titolarità o nella gestione dell'autorizzazione, ovvero la reintestazione dell'autorizzazione, non è autorizzato nel caso in cui ci siano delle morosità nei pagamenti.
13. Il mancato pagamento di quanto dovuto ai fini della monetizzazione costituisce causa di diniego dell'autorizzazione o di sospensione della stessa nei casi di mancato pagamento degli importi rateizzati.
14. Nell'ipotesi di cessazione per rinuncia dell'autorizzazione, se gli importi per la monetizzazione sono stati rateizzati, sono da corrispondere gli importi dovuti fino alla data della cessazione per rinuncia.
15. Il comune, nei propri strumenti urbanistici generali, prevede apposita normativa per la monetizzazione.

Art. 15 – Aree di carico e scarico merci

1. Il dimensionamento e la dislocazione delle aree destinate al carico e allo scarico delle merci è determinato dall'operatore in funzione delle dimensioni e dalla funzione svolta dall'esercizio di somministrazione.
2. Viste le caratteristiche degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande che necessitano di rifornimenti di modeste quantità di merci, sovente differenziate per articoli e fornitori, si ritiene che il carico e lo scarico delle merci possa avvenire solitamente su area pubblica.
3. Solo nel caso in cui l'esercizio di somministrazione sia ubicato negli addensamenti A.5 o nelle localizzazioni L.2 o nel resto del territorio, ad esclusione delle realtà minori a rischio di desertificazione (RRD), e abbia una superficie di somministrazione superiore a 100 mq., il carico e lo scarico delle merci deve avvenire in appositi spazi individuati su area privata, da indicare nelle planimetrie di progetto.

Art. 16 – Verifiche di impatto sulla viabilità

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, degli Indirizzi generali e criteri regionali, il rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture, per i trasferimenti di sede fuori della zona di appartenenza e la SCIA per l'ampliamento della superficie di somministrazione per gli esercizi ubicati al di fuori dell'addensamento A.1 e delle realtà minori a rischio di desertificazione (RRD), determinate dall'articolo 6 del presente Regolamento di Attuazione, è assoggettata al rispetto del presente articolo.
2. Le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione sono subordinate a valutazione di impatto sulla viabilità secondo i contenuti dei commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 9 degli Indirizzi generali e criteri regionali, quando la superficie di somministrazione, calcolata nel rispetto del precedente articolo 5, comma 1, è superiore a mq. 80.
3. Lo studio di impatto sulla viabilità, sottoscritto ed asseverato dal professionista incaricato della sua redazione, deve essere effettuato sulla parte della rete stradale che può risentire in misura significativa dell'incremento del traffico indotto dall'insediamento o dalle variazioni dei nuovi esercizi di somministrazione.
4. Lo studio di impatto sulla viabilità deve essere realizzato nel rispetto dei commi 4, 6, 7 e 8 dell'articolo 9 della deliberazione della Giunta Regionale 8 febbraio 2010, n. 85-13268.
5. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 degli "Indirizzi generali e criteri comunali" sono dichiarati idonei i Progetti Unitari di Coordinamento (PUC), previsti dall'art. 13, c.3 lett. e) e art. 14 c.4 lett. b) della DCR n. 563-13414/99 e smi, relativi alle zone A.5 e L.2 riconosciute ai sensi della presente programmazione, ai fini del rilascio delle autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e la Se-

gnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione che avverranno negli addensamenti commerciali A5 e nelle localizzazioni commerciali L2, in quanto contemplano la relativa dotazione dei posti auto calcolata sulla potenzialità edificatoria massima possibile.

Art. 17 – Fissazione degli orari giornalieri di maggior afflusso viario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, degli Indirizzi generali e criteri regionali, l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il maggior afflusso viario è stabilito nella giornata del venerdì.

Art. 18 – Fissazione degli orari giornalieri di traffico ordinario

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, degli Indirizzi generali e criteri regionali, l'arco orario giornaliero sulla base del quale deve essere calcolato il traffico ordinario è riportato nella tabella seguente:
- 2.

CLASSE	ZONA	Arco orario ordinario	
> 80 - 100	A.4	8,00 - 9,00	12,00 - 14,00
> 100	A.4	12,00 - 14,00	19,00 -22,00

CLASSE	ZONA	Arco orario ordinario	
> 80 - 100	L.1	8,00 - 9,00	12,00 - 14,00
> 100	L.1	12,00 - 14,00	19,00 -22,00

CLASSE	ZONA	Arco orario ordinario	
> 80 - 100	A.5	12,00 - 14,00	18,00 -22,00
> 100	A.5	12,00 - 14,00	18,00 -22,00

CLASSE	ZONA	Arco orario ordinario	
> 80 - 100	L.2	12,00 - 14,00	17,00-20,00
> 100	L.2	12,00 - 14,00	17,00-20,00

CLASSE	ZONA	Arco orario ordinario	
> 80 - 100	RTC	12,00 - 14,00	19,00 -22,00
> 100	RTC	12,00 - 14,00	19,00 -22,00

A4 – Addensamento urbano minore
A5 – Addensamento extra urbano
L1 – Localizzazione urbana non addensata
L2 – Localizzazione urbano periferica
RTC – Resto del territorio comunale

Art. 19 – Concertazione delle soluzioni progettuali antecedenti le istanze e le SCIA

1. Nel caso in cui le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione siano ubicati su viabilità provinciale e regionale, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con la Provincia.
2. Nel caso in cui le autorizzazioni per le nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione siano ubicati su viabilità comunale, le soluzioni progettuali che rendono ammissibile l'insediamento devono essere concertate con il Comune.
3. In entrambi i casi la concertazione deve svolgersi preventivamente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione o della presentazione della SCIA, che devono dare atto dell'avvenuta concertazione.
4. Le eventuali soluzioni progettuali concertate che si rendano necessarie, devono essere oggetto di convenzione o di atto di impegno unilaterale d'obbligo.
5. L'attivazione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico a seguito del rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture e per i trasferimenti di sede in altra zona e delle Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) per le variazioni della superficie di somministrazione, non potrà avvenire fino a quando non sia dimostrato, a seguito della realizzazione di adeguate opere infrastrutturali di cui alle soluzioni progettuali del comma precedente, che si raggiungono idonei livelli di servizio nel rispetto delle norme dei presenti Criteri comunali e degli Indirizzi generali e criteri regionali.

Art. 20 – Verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali

1. Le autorizzazioni per gli esercizi di somministrazione, le SCIA per i casi previsti dall'art. 12 comma 1 e 2 della l.r. 38/06 e dell'art. 12, comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali, i permessi a costruire e le SCIA in materia edilizia, sono subordinate alle verifiche degli aspetti ambientali, paesaggistici e territoriali che saranno oggetto di idoneo studio da presentare a corredo delle istanze e delle SCIA.
2. Lo studio deve essere sottoscritto ed asseverato da professionista abilitato alla sua redazione.
3. Le componenti ambientali e paesaggistiche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative a:
 - a) clima acustico;
 - b) atmosfera;
 - c) paesaggio.

4. Le relazioni asseverate elencate al comma 3, devono essere redatte secondo le linee tecnico-giuridiche contenute nell'articolo 10 comma 4 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
5. Le componenti tecniche da esaminare e valutare nello studio di cui al comma 1 sono contenute in una serie di relazioni asseverate relative a:
 - a. sicurezza impianti-prevenzione incendi;
 - b. rifiuti;
 - c. barriere architettoniche.
6. Le relazioni asseverate elencate al comma 5 devono essere redatte secondo le linee tecnico-giuridiche contenute nell'articolo 10 comma 5 degli Indirizzi generali e criteri regionali.
7. Le mitigazioni e le soluzioni progettuali individuate come ottimali per il rispetto dei limiti e delle prescrizioni di cui ai commi precedenti e che rendono ammissibile l'intervento sono dettagliate nel progetto municipale per ciascuna componente ambientale e paesaggistica e costituiscono prescrizioni dell'autorizzazione dell'esercizio di somministrazione e del permesso a costruire, e per i casi di SCIA di cui all'art. 12 comma 1 e 2 della Legge e dell'art. 12 comma 8 degli Indirizzi generali e criteri regionali, costituiscono elemento di autoregolamentazione obbligatoria ai fini dell'esercizio dell'attività.

Art. 21 – Procedure istruttorie

1. È prevista l'approvazione ai sensi dell'articolo 9 comma 5 della Legge, di un regolamento per disciplinare il procedimento concernente le domande di autorizzazione annuale e stagionale e le Segnalazioni Certificate di Inizio Attività (SCIA) in materia di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico, denominato "Norme sul procedimento per il rilascio delle autorizzazioni e per il ricevimento delle segnalazioni certificate di inizio attività degli esercizi di somministrazione"

Art. 22 – Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. L'esistenza di importanti testimonianze storico artistiche presenti nel territorio comunale ha portato alla individuazione dei beni culturali e ambientali e dei beni paesaggistici così come sono riportati negli elenchi di cui al capitolo "Individuazione dei beni culturali, ambientali e paesaggistici" della Relazione illustrativa dei presenti Criteri comunali.

Art. 23 – Direttive per l’insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. Le modalità di esercizio e di fruizione delle attività di somministrazione, al fine di garantire l'integrità dei beni culturali immobili, non deve danneggiarne la prospettiva o la luce o alterarne le condizioni di ambiente e di decoro, fatte salve le prescrizioni poste dalla normativa vigente in materia di beni culturali.
2. La localizzazione, le modalità di esercizio e di fruizione delle attività di somministrazione destinate all’accesso e alla permanenza del pubblico, abbinata ad attività di intrattenimento o svago, non devono interferire sulla fruibilità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
3. Le aree variamente delimitate – coperte o scoperte – poste all’esterno degli esercizi di somministrazione, appositamente destinate al servizio di ristoro dei consumatori e funzionalmente connesse all’esercizio dello stesso, non devono alterare la prospettiva visiva e la fruibilità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.
4. In tutto il territorio comunale i titolari degli esercizi si fanno carico (anche in forma consortile) di interventi o iniziative, concordate con l’amministrazione comunale, volti a dissuadere la propria clientela dalla produzione di rumori, a sensibilizzare al rispetto della quiete pubblica, del decoro urbano e del valore storico, artistico, documentario dei beni culturali, ambientali e paesaggistici.

Art. 24 – Prescrizioni per l’insediamento degli esercizi di somministrazione in prossimità dei beni culturali, ambientali e paesaggistici

1. L’insediamento delle attività di somministrazione non deve in alcun modo distruggere, danneggiare, deteriorare i beni culturali e ambientali, con i locali storici, e i beni paesaggistici; non deve, inoltre, comportare usi non compatibili con il carattere storico, artistico, paesaggistico dei beni, oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione (cfr articoli 20 e 146 del Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
2. «È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nelle aree tutelati come beni culturali. Il collocamento o l'affissione possono essere autorizzati dal soprintendente qualora non danneggino l'aspetto, il decoro o la pubblica fruizione di detti immobili» (comma 1 dell’articolo 49 Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
3. «Lungo le strade site nell’ambito o in prossimità dei beni indicati al comma 1 [leggasi beni culturali, nda], è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo di pubblicità con l'aspetto, il decoro e la pubblica fruizione dei beni tutelati» (comma 1 dell’articolo 49 Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).

4. «Nell'ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati nell'articolo 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione dell'amministrazione competente, che provvede su parere vincolante, salvo quanto previsto dall'articolo 146, comma 5, del soprintendente. Decorsi inutilmente i termini previsti dall'articolo 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l'amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo articolo 146» (comma 1, articolo 153, Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
5. «Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 [legasi beni paesaggistici, nda] è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata ai sensi della normativa in materia di circolazione stradale e di pubblicità sulle strade e sui veicoli, previo parere favorevole del soprintendente sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo pubblicitario con i valori paesaggistici degli immobili o delle aree soggetti a tutela» (comma 2, articolo 153, Decreto lgs del 22 gennaio del 2004, n. 42).
6. «Al fine di perseguire gli obiettivi di qualificazione urbana, dovrà in ogni caso essere garantita la progettazione unitaria dei fronti e degli affacci su spazi pubblici, la coerenza con i caratteri storico documentari e tipologici dell'edificato esistente, la tutela degli elementi di interesse ambientale e di morfologia organica così come anche evidenziati nelle schede del centro storico» (articolo 13, comma h delle NTA del PRGC).
7. È fatto obbligo di garantire la qualità progettuale degli interventi volti all'attivazione degli esercizi di somministrazione, affinché presentino un equilibrato inserimento ambientale, paesaggistico e territoriale.
8. Nell'Addensamento A.1 gli esercizi di somministrazione, anche non assistita, devono avere esteriorità (insegne, tende, illuminazione esterna, serrande, vetrine, dehors e finitura di facciata di pertinenza dell'esercizio) omogenee e conformi al valore storico-ambientale e paesaggistico dell'ambiente urbano, fatte salve le prescrizioni comunali esistenti in materia.
9. Nell'Addensamento A.1 e in prossimità di beni culturali e paesaggistici non è consentita l'esposizione nelle vetrine di prodotti ancora da cuocere e/o in fase di cottura e/o di mantenimento a temperatura; non è altresì consentita l'esposizione all'esterno e in vetrina di fotografie che rappresentano i piatti preparati.
10. È fatto obbligo per i titolari degli esercizi di somministrazione verificare e segnalare agli organi di vigilanza competenti l'esistenza di comportamenti scorretti da parte dei consumatori, vigilando affinché non vengano utilizzati per il consumo i gradini dei monumenti, i luoghi destinati al culto e le strutture o le aree di interesse culturale.

Art. 25 – Orari di svolgimento della somministrazione

1. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 della Legge, l'esercente determina l'orario di apertura al pubblico dell'esercizio nel rispetto dei limiti stabiliti dal comune.

2. Il comune con apposita ordinanza stabilisce limitazioni all'orario di apertura al pubblico degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nel momento in cui siano necessarie alla salvaguardia dell'interesse pubblico, con particolare riferimento alla sicurezza pubblica e alla vivibilità, differenziandole per zona e per dimensione delle strutture di somministrazione.
3. Il comune, al fine di assicurare all'utenza idonei livelli di servizio, nei periodi giudicati di maggiore interesse e con riferimento agli ambiti territoriali particolarmente importanti per la presenza del servizio di somministrazione, può definire, previo confronto con le organizzazioni delle imprese del settore interessate nonché con le associazioni dei consumatori e dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello provinciale, programmi di apertura per turno degli esercizi di cui alla presente legge.

Art. 26 – Orari di carico e scarico delle merci

1. Nell'addensamento A.1 l'orario di carico e scarico delle merci su area pubblica deve essere previsto fino alle ore 7 e dalle ore 10 alle 12, dalle 15 alle 18 e dopo le ore 20 evitando in ogni caso di generare inquinamento acustico nelle ore di riposo notturno, fatte salve diverse disposizioni e regolamenti in materia di viabilità.
2. Nelle altre zone commerciali e nel resto del territorio comunale, l'orario di carico e scarico delle merci, nell'ottica di privilegiare norme di autoregolamentazione, sarà concertato con il comune su proposte dell'operatore al momento della presentazione della istanza di autorizzazione o della presentazione della SCIA.

Art. 27 – Revoca in caso di violazione dei criteri comunali

1. Oltre ai casi di revoca previsti all'articolo 16 della Legge è altresì disposta la revoca dell'autorizzazione, il divieto di prosecuzione dell'attività nei casi soggetti a SCIA, per motivi di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16 comma 1, sub j) della Legge, qualora non siano rispettate al momento dell'attivazione e nel corso dell'attività dell'esercizio di somministrazione, le norme del presente provvedimento.

Art. 28 - Norme finali

1. L'applicazione delle presenti norme è subordinata al rispetto delle norme urbanistiche vigenti, alle norme degli Indirizzi generali e Criteri comunali ove applicabili nonché di ogni altra normativa in atto.